



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Ufficio Circondariale Marittimo  
Porto Santo Stefano  
UNITA' ORGANIZZATIVA TECNICA  
Via Civinini nr. 2 - Tel. 0564/816200 – [www.guardiacostiera.gov.it/porto-santo-stefano](http://www.guardiacostiera.gov.it/porto-santo-stefano)

## **ORDINANZA n. (VEDASI STRINGA IN ALTO)**

### **GARA DI PESCA DA NATANTE “RICCIOLA CUP 2023”**

**Località:** Isola del Giglio (GR)

**Data:** 05, 06 e 07 Ottobre 2023

**Ris:** 26, 27 e 28 Ottobre 2023

**Organizzatore:** A.S.D Le Rughe United

Il Capo del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano:

- VISTA** la richiesta pervenuta in data 06.09.2023 con la quale il Presidente della “A.S.D Le Rughe United”, ha richiesto l’autorizzazione ad effettuare una gara di pesca sportiva dalle ore 07.00 alle ore 20.00 dei giorni 05,06 e 07 Ottobre 2023 (ris. 26,27 e 28 ottobre 23), nello specchio di mare antistante l’Isola del Giglio;
- VISTA** la richiesta di nulla osta ed avviso ai naviganti inviata con foglio n.13937 /S.O. in data 12.09.2023, al Comando Interregionale Marittimo Nord La Spezia per la tutela degli interessi militari marittimi;
- VISTO** il parere favorevole espresso con foglio. 13764, in data 08.09.2023 dell’Ufficio Locale Marittimo di Isola del Giglio
- VISTA** l’autorizzazione emanata in data 08 settembre 2023 del Comune di Isola del Giglio – Ufficio Demanio per la manifestazione in parola;
- VISTA** l’autorizzazione n. 91/2023 rilasciata della Capitaneria di Porto di Livorno;
- VISTO** il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 ed il D.P.R. 2 ottobre 1968, n.1639 “Regolamento per l’esecuzione della L. 14.7.1965, n.963”;
- VISTA** la necessità di emanare norme per evitare danni alle persone e/o cose e per la salvaguardia della vita umana in mare;
- VISTI** gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- CONSIDERATA** la necessità di prevenire il verificarsi di eventuali danni e di salvaguardare l’incolumità delle persone e la sicurezza della navigazione, nonché il regolare svolgimento della manifestazione;

### **RENDE NOTO**

che dalle ore 07.00 alle ore 20.00 dei giorni 05,06 e 07 Ottobre 2023 (riserva 26,27 e 28 ottobre 2023), la zona di mare distante un miglio dalla costa per tutto il periplo dell’Isola del Giglio sarà interessata da una gara di pesca in mare.

# **ORDINA**

## **Articolo 1**

### **Interdizione del campo di gara**

Durante lo svolgimento della gara nel periodo e nelle zone di mare di cui al rende noto, sono vietate le seguenti attività:

- praticare la balneazione e comunque accedervi;
- effettuare attività di immersioni subacquee;
- svolgere attività di pesca;
- ogni attività connessa all'uso del mare non espressamente autorizzata.

## **Articolo 2**

### **Condotta delle unità in prossimità dell'area interessata dalla manifestazione**

Le unità in navigazione in prossimità del campo di gara dovranno:

- procedere a velocità moderata prestando particolare attenzione ai partecipanti alla manifestazione e mantenendosi comunque ad una distanza non inferiore a mt.300 dalle unità impegnate nella manifestazione;
- valutare l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

## **Articolo 3**

### **Deroghe**

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità ed il personale facenti capo all'organizzatore in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione;
- i mezzi ed il personale della Capitaneria di porto - Guardia Costiera, della Marina Militare e delle forze di polizia in servizio;
- le unità del servizio 118 o del Comando provinciale Vigili del fuoco o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'Ente di appartenenza.

## **Articolo 4**

### **Prescrizioni**

Gli organizzatori dovranno acquisire tutte le autorizzazioni previste per la manifestazione in parola, dovranno altresì vigilare sulla condotta dei partecipanti al fine di evitare ogni forma di inquinamento all'ambiente marino. Durante l'intero periodo di permanenza all'interno del campo di gara gli organizzatori dovranno assicurare idoneo collegamento telefonico con la sala operativa dell'Autorità Marittima.

Lo svolgimento della manifestazione in programma resta subordinato alla scrupolosa osservanza a carico della A.S.D Le Rughe United, nella persona del Responsabile della manifestazione, delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni in premessa richiamate e con specifico riferimento all'autorizzazione n° 91/2023 della Capitaneria di Porto di Livorno.

È escluso dalla manifestazione lo specchio acqueo all'interno dell'area denominata "Acque esterne del porto di Isola del Giglio" così come definito dall'art.1 dell'Ord. 03/04 in data 19/01/04 e successive modifiche e integrazioni.

## **Articolo 5**

### **Obblighi**

L'organizzatore adotti ogni utile accorgimento atto ad evitare danni a persone e/o cose nell'area interessata dalla manifestazione e nelle immediate adiacenze. L'Autorità Marittima avrà sempre la facoltà di revocare o sospendere lo svolgimento della manifestazione quando lo ritenga necessario per qualsiasi ragione e a suo insindacabile giudizio. Il presente provvedimento viene emesso allo scopo di tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare e, pertanto, non esime l'organizzatore della manifestazione di munirsi di ulteriori eventuali provvedimenti/autorizzazioni necessari da parte

di altri Enti/Organi competenti, manlevando l'Autorità Marittima da responsabilità per danni che a qualunque titolo dovessero coinvolgere persone e/o beni dei soggetti partecipanti e/o terzi, in dipendenza dell'attività oggetto del presente provvedimento, anche nell'eventualità che il danno derivi dall'inosservanza delle prescrizioni sopracitate.

## **Articolo 6** **Disposizioni finali e sanzioni**

I contravventori alla presente ordinanza,

- a) se alla condotta di un' unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art.53 del Decreto Legislativo del 18.07.2005 n°171 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) negli altri casi, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave illecito amministrativo o reato, saranno puniti ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

È fatto obbligo a chiunque osservare la presente ordinanza.

La pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/porto-santo-stefano](http://www.guardiacostiera.gov.it/porto-santo-stefano), nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Porto Santo Stefano, (vedi stringa in alto)

IL COMANDANTE  
T.V. (CP) Francesco Luigi BALSAMO

Documento elettronico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate
---